

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

LA VENARIA REALE

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ADIACENTE  
ALLA CASCINA MEDICI DEL VASCELLO NELL'AMBITO DEL  
RECUPERO GENERALE DELL'AREA. INTERVENTO DI ARREDO  
ORNAMENTALE E BOTANICO

Tra:

il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria  
Reale - (C.F. 97704430012) in seguito per brevità  
denominata anche <<Committente>>, con sede in  
Venaria (TO), piazza Repubblica n. 4, e legalmente  
rappresenta dal dottor Alberto Vanelli, nella sua  
qualità di Direttore, nato a Palmanova (Udine) il  
10 luglio 1947 e domiciliato, ai fini del presente  
contratto presso la sede della Struttura;

e:

l'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, iscritta al Registro  
delle Imprese della Camera di Commercio di  
\_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, interamente  
versato, codice fiscale e Partita  
IVA \_\_\_\_\_, rappresentata dal suo Legale  
Rappresentante e Direttore Tecnico signor  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica presso la sede della

Società, (in seguito l' "Appaltatore"),

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 93 comma 5 D.Lgs.163/06 è stato redatto il Progetto Esecutivo per l'affidamento dei lavori per l'intervento di completamento dell'area adiacente alla Cascina Medici del vascello nell'ambito di recupero generale dell'area. Intervento di arredo ornamentale e botanico.
- le Commissioni Qualità e Validazione Progetto, hanno dichiarato, per quanto di propria competenza, il Progetto Esecutivo in oggetto, validabile;
- il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale ha indetto procedura aperta ex artt. 54, 55 e 122 D.Lgs 163/06 e secondo disciplina D.P.R. 34/2000 per l'intervento di completamento dell'area adiacente alla Cascina Medici del vascello nell'ambito di recupero generale dell'area. Intervento di arredo ornamentale e botanico per un importo pari ad € 4.674.076,85 comprendente, gli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 494/1996 s.m.i.;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato

mediante offerta corpo, con contratto da stipulare a corpo art. 82, comma 2, D.Lgs. 163/06;

- sono state presentate n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) offerte;
- il \_\_\_\_\_ 2009, in seduta pubblica, è stata esaminata la documentazione amministrativa, presentata dai concorrenti previo accantonamento delle buste sigillate contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche;
- sono stati effettuati gli opportuni riscontri presso il Casellario Informativo delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici (art. 48 D. LGS. 163/06);
- a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono state effettuate le dovute verifiche presso i vari enti sul possesso dei requisiti etici in capo all'aggiudicataria, i quali sono risultati di esito positivo;
- con lettera del <responsabile Unico del Procedimento n. \_\_\_\_ del ....., la Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta da questi presentata.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

### PARTE PRIMA

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

##### ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per l'affidamento dei lavori per l'intervento di completamento dell'area adiacente alla Cascina Medici del vascello nell'ambito di recupero generale dell'area. Intervento di arredo ornamentale e botanico.

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo redatto in conformità all'art. 93 comma 5 D.Lgs. 163/06 e al D.P.R. 554/99, dal Capitolato Speciale d'Appalto (il "CSA") e, più in generale, dagli allegati al presente Contratto.

##### ART. 3 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

a) Bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara" nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;

- b) C.S.A.;
- c) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 ("Cap. Gen.");
- d) Elaborati e descrittivi;
- e) Piani della sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008 e dall'art. 131, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06;
- f) Cronoprogramma lavori;
- g) Sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- h) Allegati di cui all'art. 31 del presente contratto.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) CSA; (II) elaborati grafici e descrittivi, piani della sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008 e dall'art. 131, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06; (III) bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara", dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica; (IV) altri documenti allegati al presente Contratto; (V) leggi, regolamenti e norme indicate all'art. 6 del CSA [Osservanza di leggi e norme] e che si intendono integralmente richiamate.

3. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) CSA;
- c) Elaborati grafici e descrittivi, piani di sicurezza dell'art. 131 comma 1 D.Lgs. 163/06
- d) Leggi, regolamenti e norme di cui al precedente comma 2 (V).

Si richiama integralmente l'art. 6 del C.S.A [Documenti che fanno parte del contratto].

#### ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO - INVARIABILITÀ

1. L'importo complessivo dei lavori a corpo compresi nell'Appalto, ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa, risultante dal prezzo dell'Appaltatore offerto in sede di gara.

2. Nell'importo complessivo di cui al precedente comma 1 sono compresi Euro 62.592,21 IVA esclusa, non soggetti a ribasso, per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

3. In merito alla revisione dei prezzi, si applicano le norme dell'art. 133, commi 4 e 5, D.Lgs. 163/06 sempre che ricorrano i presupposti di legge con riferimento al cronoprogramma e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

## PARTE SECONDA

### ART. 5 - PIANI DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 131 comma 1 D.Lgs. 163/06 trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente:

- eventuali proposte integrative al piano di sicurezza ex art. 131 comma 4 D.Lgs. 163/06;
- il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 131 D.Lgs. 163/06.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 11 del C.S.A. [Piano di sicurezza e coordinamento], che si intende richiamato integralmente.

### ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro quarantacinque giorni dalla stipulazione del presente Contratto, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 129, 130 e 131 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 ("Regolamento") e dall'art. 26 del CSA.

2. La consegna dei lavori sarà effettuata con le modalità e nei termini di cui all'art. 26 [Consegna dei lavori] del C.S.A. che si intende integralmente

richiamato.

3. Ai sensi dell'art. 130, comma 6 del Regolamento, in caso di consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

#### ART. 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Entro 15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori ("DL") un programma dettagliato di esecuzione per singole categorie redatto secondo i modelli di Gantt, Pert o simili ("Programma") ed in conformità a quanto stabilito dagli art. 26 (Consegna dei lavori), art. 35 (Tempo di ultimazione dei lavori) e art. 49 (Programma di esecuzione dei lavori) del C.S.A.

2. Il Programma, predisposto secondo quanto indicato dall'art. 49 del C.S.A., dettagliato ad un livello non inferiore a quello progettuale e secondo le indicazioni della D.L., dovrà essere

presentato al D.L. almeno 10 giorni prima della scadenza mensile. Il medesimo programma deve essere aggiornato mensilmente riportando le eventuali variazioni di previsione in rapporto all'andamento dei lavori.

3. In caso di mancato aggiornamento mensile del programma di esecuzione lavori di cui al comma precedente la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 400,00.

#### ART. 8 - CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Cap Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al D.L.

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante

delegato di cui si è detto in precedenza.

5. Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

7. Si richiama integralmente quanto stabilito dagli artt. 24 [Rappresentante dell'Appaltatore] e 9 [Direzione lavori] del C.S.A.

#### ART. 9 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia,

incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dall'art. 8 [Conoscenza delle condizioni di appalto] del C.S.A. e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato art. 8 del C.S.A. e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

#### ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Si applica quanto stabilito dagli artt. 18, 19, 20 e 21 del C.S.A. che si intendono integralmente richiamati.

ART. 12 - DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

2. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo

l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

4. L'Appaltatore è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali:

- subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori

sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate a garanzia non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti l'appaltatore non può opporre eccezione al Committente, né ha titolo al risarcimento dei danni.

Si richiamano gli artt. 18 - 20 del C.S.A.

#### ART. 13 - OSSERVANZA DELLE NORME

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo. Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l'elencazione di cui all'art. 7 [Osservanza di leggi e norme] del C.S.A.

#### ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 18 [Obblighi, oneri e responsabilità dell'Appaltatore] del C.S.A. ed all'art. 13 del presente Contratto,

con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal D.L., così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

3. E', inoltre, a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno,

qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Cap. Gen.

#### ART. 15 - CAUZIONE

1. Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in conformità all'art. 113 D.Lgs. 163/06 , ridotta del 50% ai sensi dell'art. 40 c. 7 D.Lgs. 163/06, corrispondente ad € \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione dell'ultimo

certificato di regolare esecuzione del contratto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall'art. 16 [Cauzione provvisoria e definitiva] del C.S.A.

#### ART. 16 - ASSICURAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 55 [Coperture assicurative] del C.S.A, al presente Contratto sono allegate:

- copia di polizza C.A.R. (Contractor All Risk) che l'Appaltatore ha contratto a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere ed in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere provvisorie, il cui massimale è pari all'importo totale dei lavori affidati, la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque secondo quanto stabilito dall'art. 55 del C.S.A che si richiama integralmente;
- copia di separata polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimali minimi ed inderogabili di

Euro 2.000.000,00 unico per sinistro ed Euro 1.500.000,00 per persona dipendente, in conformità al medesimo art. 55 del C.S.A che si richiama integralmente.

2. Il testo delle polizze deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione della Committente.

#### ART. 17 -PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 48 [Pagamenti in acconto e ritardi] del C.S.A che si intende integralmente richiamato.

#### ART. 18 - PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. e dell'art. 23 [Persone che possono riscuotere] del C.S.A che si richiama integralmente, i pagamenti saranno effettuati presso \_\_\_\_\_, nelle mani di \_\_\_\_\_, persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

3. In difetto delle indicazioni di cui sopra

nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

[4. Le coordinate bancarie dell'Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di acconto e di saldo sono le seguenti: \_\_\_\_\_].

#### ART. 19 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06.

2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

#### ART. 20 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E SOSPENSIONI

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del contratto, come previsto dall'art. 35 del C.S.A., è di 365 gg. naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 51 [Penali per il ritardo].

3. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 33

[Sospensione e ripresa dei lavori] e 34 [Proroghe] del C.S.A, dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Cap. Gen. e dall'art. 133 del Regolamento.

#### ART. 21 - PENALI PER IL RITARDO

1. L'Appaltatore, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui ai precedenti artt. 34, 35 e 36 [Sospensioni - Proroghe - Termini per ultimazione dei lavori], salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare alle penali di cui all'art. 51 [Penali per ritardo nei lavori] del C.S.A. che si richiama integralmente. Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 119 del Regolamento.

2. In caso di mancato aggiornamento mensile del programma di esecuzione lavori, la Committente si riserva l'applicazione di una penale pari ad Euro 400,00 così come previsto dall'art. 7 comma 3 del presente contratto.

3. L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo

ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

4. L'ammontare delle spese di assistenza, di direzione lavori sarà dedotto dal conto finale; le penali intermedie verranno dedotte in occasione dello Stato di Avanzamento Lavori successivo.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 17 [Subappalto] del C.S.A.

#### PARTE TERZA

ART. 23 - CONTABILITÀ DEI LAVORI E RISERVE

Si applica quanto stabilito dall'art. 43 [Contabilità e riserve] del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

ART. 24 - VARIANTI

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 D.Lgs. 163/06, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, e solo se approvate dai competenti organi della Committente ed in quanto coperte da finanziamento.

2. Si richiamano integralmente gli artt. 37 [Varianti in corso d'opera], 40 [Prezzo dei lavori non previsti] del C.S.A.

3. La semplice precisazione esecutiva di

particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione Lavori (D.L.), non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

4. Per i lavori di importo oltre il limite del quinto in più del prezzo contrattuale l'Appaltatore può recedere dal contratto, oppure proseguire i lavori mediante la stipula di un atto aggiuntivo.

5. Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

#### ART. 25 - COLLAUDO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 53 [verifiche, collaudi] del C.S.A.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che

sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

#### ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Appalto potrà essere risolto dalla Committente:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 135 D.Lgs. 163/06;

b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 163/06;

c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori;

d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (precedente art. 22 [Subappalto]);

e) nei casi previsti dal precedente art 21 [Penali per il ritardo];

f) nei casi previsti dall'art. 131 commmi 3 ss. D.Lgs. 163/06;

g) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto.

2. In caso di frode dell'Appaltatore la Committente

ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.

3. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Committente. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 138 D.Lgs. 163/06.

4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

5. Si richiamano integralmente gli artt.56 [Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera]; 57 Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti; 58 Rescissione contrattuale ed esecuzione d'ufficio del C.S.A.

#### ART. 27 - RECESSO DELLA COMMITTENTE

Si applica quanto previsto dall'art. 134 D.Lgs. 163/06.

#### ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Si richiamano integralmente l'art. 59 ( Accordo bonario), e 60 [Controversie e Foro Competente] del C.S.A.

#### ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 del Cap. Gen.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.

3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86.

#### ART. 30 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 [Domicilio dell'appaltatore]del C.S.A. e dell'art. 2 del Cap. Gen., ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:  
La Committente in Venaria Reale - Piazza della Repubblica n. 4;

L'Appaltatore in \_\_\_\_\_

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

3. In caso di associazione temporanea di imprese eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

ART. 31 - ALLEGATI

- a) Cauzione definitiva;
- b) Polizza CAR;
- c) Polizza RCT - RCO.

Torino, \_\_\_\_\_

La Committente

\_\_\_\_\_

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_